

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"IL CARPINO"

ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018



ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione di Promozione Sociale "IL CARPINO" con sede in via Volte Maso, 31 nel Comune di Verona.

L'associazione nasce in memoria del vecchio carpino che da più di cento anni caratterizzava la collina del Maso. Alcune pietre che fungevano da tavolo e da seduta invitavano a riposare e a godere del bel panorama. Lo scempio della collina avvenuto tra il 2003 e il 2007 nella totale indifferenza delle istituzioni ci ha spinti ad intervenire.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L'associazione è apartitica, ed esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e della collaborazione di professionisti esterni con competenze necessarie alla realizzazione dei progetti, sono:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art 5 c.1 lett e, del D.Lgs. 117/2017);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni (art 5 c.1 lett f, del D.Lgs. 117/2017);
 - ricerca scientifica di carattere naturalistico, storico e sociologico relativa ai territori di interesse (art 5 c.1 lett h, del D.Lgs. 117/2017).
3. La realizzazione dei progetti di cui al punto 2 prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:
 - a) coinvolgimento dei cittadini e delle Istituzioni nella tutela del territorio collinare veronese con le caratteristiche e le specificità che ha sviluppato nel tempo;
 - b) denuncia e contrasto di quelle iniziative che tendono a stravolgere e a distruggere l'ambiente naturale o seminaturale;
 - c) informazione e formazione con coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini su queste tematiche;
 - d) recupero e manutenzione di sentieri ed altri iconemi caratteristici del nostro territorio.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione può inoltre promuovere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza a mezzo sostenitori ed Enti Pubblici, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 3

(Ammissione degli Associati)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve, entro 30 giorni dalla richiesta, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima successiva convocazione.
2. Ci sono tre categorie di Associati:
 - Ordinari** (coloro che versano la quota annuale di iscrizione)
 - Sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie)
 - Benemeriti** (persone nominate dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
3. Non è contemplata la categoria di soci temporanei.
4. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee e del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 24;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.



ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuale diretto beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'associazione: subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e avrà effetto dalla data di ricezione della stessa.
2. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e viene ratificata dall'Assemblea. L'Associato escluso può far ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

ART. 7

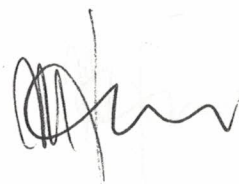
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea degli associati;
 - Presidente;
 - Vice-Presidente;
 - Consiglio direttivo;
 - Organo di controllo (da nominare se si verificheranno le condizioni di legge)
 - Organo di revisione (da nominare se si verificheranno le condizioni di legge)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea può riunirsi anche in modalità online.



ART. 9
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio annuale e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'entità della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- ratifica la decisione del consiglio direttivo di esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 10
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti all'Associazione aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o a mezzo delega.
2. L'Assemblea di seconda convocazione può tenersi anche il medesimo giorno di quello indicato per la prima convocazione.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.
4. L'Assemblea nomina il/la Presidente, in caso di assenza di Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione, e il/la segretario/a dell'Assemblea, il/la quale redige il verbale dell'Assemblea che viene successivamente sottoscritto dal/la Presidente dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, anche rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti i singoli individui.
6. L'assemblea straordinaria, convocata per le modifiche allo statuto, è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, se presenti, personalmente o a mezzo delega, i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
7. L'assemblea straordinaria, convocata per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, se presenti, personalmente o a mezzo delega, almeno i 3/4 degli Associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli Associati.

ART. 11
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca il Consiglio direttivo e l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria e dura in carica tre anni.

ART. 12
(Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia assente o impossibilitato a svolgere le sue funzioni sociali e dura in carica tre anni.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: il Presidente dell'Associazione e 4 Consiglieri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati consecutivi.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando la maggioranza dei suoi componenti.
4. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- propone la quota d'iscrizione annuale, da ratificarsi dall'assemblea;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017;

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

ART. 15
(Organo di Revisione legale dei conti)

L'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato almeno da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- 5 x mille nel rispetto della L. n.266/2005 e successive modifiche;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

ART. 18

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.20

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione

ART.21

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART.22

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti a cura del Consiglio Direttivo:

- il registro degli associati;
- il libro dei Verbali e deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 25
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Verona, 23 ottobre 2020

registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verona
Atti privati serie 32-N 4640
Liquido E. ENTRATE

(data del timbro a calendario)

06/11/2020

p. IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuseppina Celetti

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani



Il Presidente
Mario Spezia